

2018



News Letter

09

11/07/2018

Roma, 11 luglio 2018

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 09-2018 del 11 luglio 2018.*

Tra gli argomenti trattati:

- *Uscita del Regno Unito dall'UE ed effetti in materia di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale.*
- *OTELLO 2.0: Nuovo servizio per l'adesione facilitata.*
- *Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi.*
- *Stoccaggio di Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi - Istruzioni operative.*
- *Nuovi servizi digitali per la trasmissione dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio – Istruzioni operative.*
- *CDU – Sistema unionale delle “Customs Decisions”.*
- *Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI



**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI**

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Osservatorio
Doganale

INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Uscita del Regno Unito dall'UE ed effetti in materia di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale	2
OTELLO 2.0: Nuovo servizio per l'adesione facilitata	3
Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi .	4
Stoccaggio di Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi - Istruzioni operative.	6
Nuovi servizi digitali per la trasmissione dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio – Istruzioni operative.	7
CDU – Sistema unionale delle "Customs Decisions".	8
Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.	9
Provvedimenti europei.	11



Uscita del Regno Unito dall'UE ed effetti in materia di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale.

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 15 giugno 2018 informa che il 4 giugno 2018 la Commissione Europea, DG TAXUD ha diramato un comunicato rivolto agli operatori economici riguardante gli effetti che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea avrà in materia di intervento delle Autorità doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In tale avviso la Commissione fa presente che, a meno che non venga stabilita una diversa data, a partire dal 30 marzo 2019 tutta la legislazione primaria e secondaria dell'unione, comprese le norme europee in materia di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale previste nel Reg.(UE) n. 608/2013, non si applicherà più al Regno Unito.

Pertanto, a partire da tale data, non sarà più possibile presentare domande di intervento unionali (c.d. AFA) al



competente servizio dell'Amministrazione doganale del Regno Unito per l'ottenimento della relativa decisione di intervento. Le domande di intervento unionali presentate invece in uno degli Stati membri dell'UE resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito. Le domande di intervento in cui si richiede l'intervento delle Autorità doganali di tale Stato membro e del Regno Unito saranno considerate come domande nazionali e, pertanto, valide nel solo Stato membro di presentazione. Per quel che riguarda le decisioni di accoglimento, quelle emesse dal Regno Unito non saranno più valide nei Paesi dell'UE.

Le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide nello Stato membro di accoglimento e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito. Le decisioni accoglimento di istanze unionali presentate in uno Stato membro, valide in tale Stato membro e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione.

Nel sito Web della DGTAXUD è possibile trovare il testo completo del comunicato, nonché tutte le informazioni e la normativa unionale in materia di intervento delle autorità doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.



OTELLO 2.0: Nuovo servizio per l'adesione facilitata.

con la nota prot. 67079/RU del 21 giugno 2018, l'Agenzia delle Dogane comunica che, al fine di favorire la diffusione di OTELLO 2.0, è stato realizzato un nuovo servizio di adesione facilitata che semplifica l'iter di accreditamento e di conferimento di eventuali deleghe.

La nota ricorda che le modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Unico Dogane (PUD) sono contenute nella nota n. 104198 del 14/09/2017, nonché nella nota n. 54505 del 22 maggio 2018, recante le istruzioni operative per l'utilizzo di Otello 2.0. Tali modalità rimangono valide in quanto il nuovo servizio offre un percorso semplificato per le categorie di utenti di seguito specificate.

Accedono al nuovo servizio "Adesione facilitata ad OTELLO 2.0"¹, le persone fisiche in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che risultino:

- rappresentante legale del cedente in Anagrafe Tributaria, oppure
- gestore per conto del cedente su Entratel, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 2 bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (e.g. commercialista gestore in Entratel), oppure

↳ Il Comunicato dell'Agenzia è disponibile al seguente [link](#)

↳ Il Comunicato DG TAXUD è disponibile al seguente [link](#)



- gestore per conto del cedente sul Modello Autorizzativo Unico (di seguito, MAU) dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito, ADM).

Il servizio in parola consente, in alternativa, di:

1. delegare una o più società di intermediazione tax free alla “Compilazione e Trasmissione FTF” in modalità di trasmissione indiretta System to System (S2S) oppure

2. abilitare un cedente alla “Compilazione e Trasmissione FTF” in modalità di trasmissione diretta System to System (S2S) nonché a “Gestione certificati”; oppure

3. delegare una o più persone fisiche alla trasmissione User to System (U2S) tramite l’applicazione “OTELLO – Gestione FTF”, messa a disposizione da ADM (l’autorizzazione “Compilazione e Trasmissione FTF” viene delegata automaticamente alla persona fisica).

Il nuovo servizio può essere utilizzato esclusivamente in fase di adesione ad OTELLO 2.0. Modifiche alle autorizzazioni o alle deleghe successive all’adesione facilitata, devono essere effettuata secondo le istruzioni fornite con le note sopra citate. Il nuovo servizio è immediatamente disponibile in ambiente di esercizio.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)

↳ L’adesione facilitata è disponibile al seguente [link](#)



Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi.

con nota prot. 71725/RU/2018¹¹_{SEPI} del 27 giugno 2018, l’Agenzia delle Dogane, nel far seguito alla nota prot. n. 4716/RU del 7 febbraio 2018, comunica che ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare dei commi da 945 a 956 dell’art. 1, è stato adottato, in conformità a quanto previsto dal comma 957 del citato art. 1, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2018.

Innanzitutto, scopo delle previsioni legislative è quello di sottoporre ad un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti, siano essi i depositi fiscali di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), ovvero i depositi commerciali gestiti da destinatari registrati di cui all’art. 8 del medesimo testo unico. Il predetto regime si sostanzia nel rilascio di un’autorizzazione per tutti i soggetti che non sono, loro stessi, esercenti di un deposito fiscale; per i depositari



autorizzati di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995, invece, si rende necessaria la trasmissione di apposita comunicazione.

In tale contesto, l'art. 1 del decreto ministeriale ne riconduce espressamente l'ambito di applicazione alla definizione delle procedure di identificazione dei soggetti che intendono detenere prodotti energetici presso i predetti depositi di terzi - denominati "depositi ausiliari" – al mero scopo di censire i predetti soggetti, senza che ciò possa comportare modifica o interferenza alcuna con la disciplina delle accise.

Nulla muta invece, riguardo all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, agli obblighi previsti in capo al depositario autorizzato e al destinatario registrato di prodotti energetici, alle relative modalità di versamento dell'imposta e alla tenuta delle contabilità di deposito.

Costituendo il predetto regime il necessario corollario delle disposizioni introdotte dai commi da 937 a 943 dell'art. 1 della legge 205/2017, per contrastare i fenomeni di frode nel pagamento dell'IVA, sulla base delle attuali evidenze si può ragionevolmente riservarne l'applicazione ai prodotti energetici indicati dall'art. 21, comma 2, lettere da a) ad f), del decreto legislativo n. 504/1995. Pertanto, ove lo stoccaggio abbia ad oggetto esclusivamente prodotti energetici diversi da questi ultimi, lo stesso non sarà subordinato alle prescrizioni del decreto.

L'art. 2 del provvedimento dispone che la presentazione dell'istanza, da parte dei soggetti non esercenti depositi fiscali, che intendano stoccare propri prodotti energetici presso i depositi di terzi, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

L'istanza, dal contenuto obbligatorio predefinito, deve essere presentata:

o all'ufficio delle Dogane competente per territorio sulla sede

legale per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato; ^[L]_[SEP]

o a qualunque ufficio delle Dogane ubicato in un capoluogo di regione per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea; ^[L]_[SEP]

o all'ufficio delle Dogane competente per territorio sul domicilio fiscale del rappresentante fiscale, per i soggetti non stabiliti nell'Unione europea e per i soggetti stabiliti in altro Stato Membro dell'Unione Europea, nel caso in cui questi ultimi si avvalgano di tale figura.

Nell'istanza dovranno essere tra l'altro selezionati, attraverso il richiamo ai codici CPA di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009, i prodotti energetici che il soggetto intende stoccare nei depositi ausiliari, tra i seguenti: ^[L]_[SEP]

- Benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59); ^[L]_[SEP]
- Benzina senza piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49); ^[L]_[SEP]
- Gasolio, non marcato (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); ^[L]_[SEP]
- Gasolio, marcato (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); ^[L]_[SEP]
- Cherosene, non marcato (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
- Cherosene, marcato (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25)
- Olio combustibile pesante (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); ^[L]_[SEP]
- Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti-GPL (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00).

L'istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su modello disponibile nell'apposita sezione del portale di questa Agenzia, dal soggetto che richiede l'autorizzazione, sia esso il

titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società, allo scopo di attestare l'insussistenza delle condizioni che comportano la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma primaria per lo svolgimento della particolare attività. Nel caso di istanza sottoscritta dal rappresentante fiscale, la predetta dichiarazione è resa dal soggetto non stabilito nell'Unione Europea (comma 5) od anche stabilito nel territorio comunitario (comma 6).

^[L]^[SEP]Prima di procedere alla presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad effettuare il versamento di euro 258,23, quale diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 954, della legge 205/2017, utilizzando un bollettino di conto corrente postale da compilarsi secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio delle dogane competente. ^[L]^[SEP]L'art. 3 del decreto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio delle Dogane, fissandone il termine in trenta giorni dalla ricezione telematica. Nella fase istruttoria l'Ufficio verifica che l'istanza contenga tutti i dati richiesti.

^[L]^[SEP]L'autorizzazione abilita il soggetto richiedente all'attività di stoccaggio presso depositi ausiliari attribuendogli un codice identificativo con il quale viene censito ai fini della consultazione telematica propedeutica al rilascio dell'atto di assenso da parte del depositario autorizzato o destinatario registrato. Essa ha validità biennale e deve essere ritirata presso il competente Ufficio delle dogane. ^[L]^[SEP]

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota in commento.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Stoccaggio di Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi - Istruzioni operative.

con la nota prot. 73179/RU del 2 luglio 2018, l'Agenzia delle Dogane ricorda che al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale ed i fenomeni fraudolenti nel settore dei prodotti energetici, il legislatore ha recentemente introdotto una serie di obblighi mirati al presidio digitale delle transazioni di filiera. In particolare, l'articolo 1, commi da 945 a 959, della Legge di bilancio 27/12/2017 n. 205, dispone, tra l'altro, l'obbligo di identificare e di autorizzare i soggetti (da qui in poi TRADERS) che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi fiscali o destinatari registrati. Di seguito, le relative disposizioni attuative sono state stabilite con il Decreto del 12 aprile 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale stabilisce, fra l'altro, che i TRADERS che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi, sono tenuti a :

o presentare istanza all'Ufficio delle Dogane competente per territorio (UFFICIO) per ottenere l'autorizzazione (che ha validità biennale). L'ISTANZA è sostituita da una COMUNICAZIONE telematica da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di stoccaggio nel caso in cui i TRADERS siano già titolari, in Italia, di un deposito



fiscale di prodotti energetici; la comunicazione ha validità annuale; o ottenere da parte del depositario autorizzato (DEPOSITARIO) o del destinatario registrato (DESTINATARIO) presso cui intendono stoccare i prodotti uno specifico ATTO di ASSENSO; o trasmettere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito di terzi. Con la presente si impartiscono le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi predetti. I nuovi servizi per gli operatori sono immediatamente disponibili. Le nuove funzionalità per gli uffici, già disponibili in ambiente di validazione dal 28 maggio, sono in ambiente di esercizio dal 2 luglio 2018. Per le istruzioni operative si rinvia al testo della nota.

La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Nuovi servizi digitali per la trasmissione dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio – Istruzioni operative.

Con la nota Prot. 73285/RU del 5 luglio 2018, l'Agenzia delle Dogane ricorda che

la legge di bilancio 27/12/2017 n. 205 ha previsto all'art. 1, comma 909, punto 8, lettera b) l'obbligo, a decorrere dal 1o luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 05/08/2015 n. 127, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Con provvedimento n. 106701 del 28/05/2018, adottato congiuntamente dal Direttore dell'Agenzia delle entrate (AdE) e dal Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono state definite le modalità ed i termini per l'adempimento dell'obbligo in parola.

Considerato l'impatto delle predette disposizioni sulla platea degli impianti di distribuzione di carburanti (da qui in poi DISTRIBUTORI) il provvedimento n. 106701 del 28/05/2018, in sintesi, dispone che:

- dal 1° luglio 2018 sono obbligati i soggetti che gestiscono DISTRIBUTORI di benzina e gasolio ad elevata automazione, che erogano unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante (da qui in poi tale soggetto è indicato con OBBLIGATO_CORRISPETTIVI); le informazioni vanno trasmesse con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (prima trasmissione entro il 31 agosto 2018)

- con successivi provvedimenti saranno definiti i termini di avvio



graduale per la restante platea di DISTRIBUTORI.


Il provvedimento n. 106701 del 28/05/2018 inoltre, declinando i principi Full Digital e Once Only, getta le basi per sostanziali semplificazioni:

o con il "Tracciato unico - Cessione carburanti & Registro C_S" si effettua un'unica trasmissione all'ADM che provvede a mettere a disposizione di AdE le informazioni di competenza ^[1]_[SEP]

o il predetto tracciato è già predisposto per la successiva digitalizzazione del registro cartaceo di carico/scarico tenuto dai DISTRIBUTORI (cfr. comma 5, art. 25 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504) che consentirà di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli attenuandone l'invasività. ^[1]_[SEP] Tracciato Unico – pubblicato sul Portale Unico Dogane al percorso Dogane → l'operatore economico → Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio ^[1]_[SEP]

La nota prosegue impartendo le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi predetti. I nuovi servizi, già in ambiente di prova dal 30 aprile 2018, sono immediatamente disponibili in ambiente di esercizio.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



CDU – Sistema unionale delle “Customs Decisions”.

Con la nota Prot. 73285/RU del 5 luglio 2018, l’Agenzia delle Dogane ricorda che la legge di bilancio 27/12/2017 n. 205 ha previsto all’art. 1, comma 909, punto 8, lettera b) l’obbligo, a decorrere dal 1o luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 05/08/2015 n. 127, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Con provvedimento n. 106701 del 28/05/2018, adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate (AdE) e dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono state definite le modalità ed i termini per l’adempimento dell’obbligo in parola.

Considerato l’impatto delle predette disposizioni sulla platea degli impianti di distribuzione di carburanti (da qui in poi DISTRIBUTORI) il provvedimento n. 106701 del 28/05/2018, in sintesi, dispone che:

o • dal 1° luglio 2018 sono obbligati i soggetti che gestiscono DISTRIBUTORI di benzina e gasolio ad elevata automazione, che erogano unicamente in modalità self-service prepagato

muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante (da qui in poi tale soggetto è indicato con

OBLIGATO_CORRISPETTIVI); le informazioni vanno trasmesse con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (prima trasmissione entro il 31 agosto 2018)

o • con successivi provvedimenti saranno definiti i termini di avvio graduale per la restante platea di DISTRIBUTORI.

Il provvedimento n. 106701 del 28/05/2018 inoltre, declinando i principi Full Digital e Once Only, getta le basi per sostanziali semplificazioni:

o con il "Tracciato unico - Cessione carburanti & Registro C_S" si effettua un'unica trasmissione all'ADM che provvede a mettere a disposizione di AdE le informazioni di competenza o il predetto tracciato è già predisposto per la successiva digitalizzazione del registro cartaceo di carico/scarico tenuto dai DISTRIBUTORI (cfr. comma 5, art. 25 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504) che consentirà di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli attenuandone l'invasività. ^[1] Tracciato Unico – pubblicato sul Portale Unico Dogane al percorso Dogane → l'operatore economico → Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio ^[SEP]

La nota prosegue impartendo le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi predetti. I nuovi servizi, già in ambiente di prova dal 30 aprile 2018, sono

immediatamente disponibili in ambiente di esercizio.

→ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

Con comunicazione 2018/C 225/01, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C225 del 28.6.2018, la Commissione europea fornisce l'elenco aggiornato dei paesi con rischi assicurabili sul mercato. Si tratta di tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione della Grecia, di Australia, ^[SEP]Canada, ^[SEP]Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera ^[SEP] e Stati Uniti d'America.

In sostanza, la comunicazione in oggetto stabilisce che gli assicuratori statali non possono fornire assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per i rischi assicurabili sul mercato, definiti come "rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici", nei paesi elencati nell'allegato



della comunicazione. Come conseguenza della difficile situazione in Grecia, dal 2012 è stata constatata una mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia. La Commissione ha quindi modificato la comunicazione eliminando temporaneamente la Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato nel 2013, nel 2014, nei primi sei mesi del 2015, nel giugno 2015, nel giugno 2016, nel giugno 2017, fino al 30 giugno 2018. La nuova comunicazione proroga al 31 dicembre 2018 l'esclusione della Grecia dall'elenco dei Paesi con rischi assicurabili sul mercato

↳ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

- *EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:*
- *l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),*
- *funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,*
- *la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento.*

• **Nella GU UE L 158 del 21.06.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0886&from=IT>

- La Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2455R\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2455R(02)&from=IT)

• **Nella GU UE C 222 del 26.06.2018 è stato pubblicato:**



- L'Avviso agli importatori concernente l'applicazione del sistema degli esportatori registrati nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0626\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0626(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 162 del 27.06.2018 sono stati pubblicati:**

- La Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0912&from=IT>

- Il Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0913&from=IT>

- Il Regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0914&from=IT>

• **Nella GU UE C 225 del 28.06.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso 2018/C 225/07 che modifica l'avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di acciaio

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0628\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0628(02)&from=IT)

• **Nella GU UE C 164 del 29.06.2018 sono stati pubblicati:**



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0921&from=IT>

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/928 della Commissione, del 28 giugno 2018, che pone fine alla riapertura dell'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0928&from=IT>

• **Nella GU UE L 165 del 2.07.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/931 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0931&from=IT>

• **Nella GU UE C 2301 del 2.07.2018 è stata pubblicata:**

- La Rettifica all'elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali, pubblicato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio



[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0222\(01\)R\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0222(01)R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 166 del 3.07.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/941 della Commissione, del 2 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, e che reca modalità di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0941&from=IT>

- La Decisione n. 1/2018 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 12 giugno 2018, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2018/944]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018D0944&from=IT>

• **Nella GU UE L 167 del 4.07.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0949&from=IT>

• **Nella GU UE L 179 del 9.07.2018 è stata pubblicata:**

- La Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R\(06\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952R(06)&from=IT)